



Statuti

Versione 27.11.2021

| | |
|---|-----------|
| Premessa | 5 |
| I. Ragione sociale, sede legale e indipendenza | 5 |
| Art. 1 Ragione sociale | 5 |
| Art. 2 Sede legale | 5 |
| Art. 3 Indipendenza | 5 |
| II. Campo di organizzazione | 6 |
| Art. 4 Ambiti organizzativi..... | 6 |
| III. Scopo e applicazione | 6 |
| Art. 5 Scopo | 6 |
| Art. 6 Attuazione..... | 6 |
| IV. Adesione | 7 |
| Art. 7 Adesione | 7 |
| Art. 8 Accesso | 7 |
| Art. 9 Passaggio | 7 |
| Art. 10 Uscita | 8 |
| Art. 11 Esclusione | 8 |
| Art. 12 Estinzione dei diritti | 8 |
| V. Contributi | 9 |
| Art. 13 Quota associativa | 9 |
| Art. 14 Contributi straordinari | 9 |
| VI. Prestazioni | 9 |
| Art. 15 Prestazioni individuali | 9 |
| Art. 16 Istituzioni sociali e fondazioni..... | 10 |
| Art. 17 Pubblicazioni | 10 |
| VII. Politica contrattuale e lotta sindacale | 10 |
| Art. 18 Contratti collettivi di lavoro | 10 |
| Art. 19 Conflitti collettivi di lavoro | 11 |
| VIII. Strutturazione e organizzazione | 11 |
| 0. Principi | 11 |
| Art. 20 Organi di syndicom..... | 11 |
| Art. 21 Principi di composizione degli organi..... | 12 |
| Art. 22 Parità tra sessi | 12 |
| Art. 23 Principi di votazione ed elezione | 12 |
| A. Votazione generale..... | 12 |
| Art. 24 Esecuzione di una votazione generale | 12 |
| Art. 25 Referendum | 13 |
| Art. 26 Diritto di iniziativa | 13 |
| Art. 27 Consultazione dei membri..... | 13 |
| B. Congresso..... | 13 |
| Art. 28 Competenze | 13 |
| Art. 29 Composizione..... | 14 |
| C. Assemblea dei delegati..... | 14 |
| Art. 30 Competenze | 14 |
| Art. 31 Composizione..... | 15 |
| D. Comitato centrale..... | 16 |
| Art. 32 Competenze | 16 |
| Art. 33 Elezione e composizione..... | 16 |
| Art. 34 Rappresentanza | 17 |
| E. Settore..... | 17 |
| Art. 35 Suddivisione in settori | 17 |
| Art. 36 Organizzazione..... | 17 |
| Art. 37 Competenze | 17 |
| F. Divisione | 18 |
| Art. 38 Suddivisione in divisioni..... | 18 |
| Art. 39 Organizzazione..... | 18 |
| Art. 40 Competenze | 18 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| G. | Gruppi di interesse | 18 |
| Art. 41 | Principi | 18 |
| Art. 42 | Competenze | 19 |
| Art. 43 | Organizzazione..... | 19 |
| H. | Pensionati | 20 |
| Art. 44 | Principi | 20 |
| Art. 45 | Competenze | 20 |
| Art. 46 | Organizzazione..... | 20 |
| I. | Sezioni..... | 21 |
| Art. 47 | Sezioni..... | 21 |
| Art. 48 | Mansioni | 21 |
| Art. 49 | Finanziamenti delle sezioni..... | 21 |
| J. | Comitato direttivo | 22 |
| Art. 50 | Competenze | 22 |
| Art. 51 | Composizione..... | 22 |
| Art. 52 | Disposizioni esecutive..... | 22 |
| Art. 53 | Diritto di istanza | 23 |
| K. | Commissione di gestione | 23 |
| Art. 54 | Mansioni | 23 |
| Art. 55 | Composizione e organizzazione..... | 23 |
| L. | Organo esterno di revisione..... | 23 |
| Art. 56 | Mansioni | 23 |
| M. | Tribunale arbitrale..... | 23 |
| Art. 57 | Composizione e organizzazione..... | 23 |
| Art. 58 | Mansioni | 23 |
| IX. | Mezzi giuridici | 24 |
| Art. 59 | Mezzi giuridici | 24 |
| Art. 60 | Procedimento..... | 24 |
| X. | Disposizioni di gestione..... | 24 |
| Art. 61 | Esercizio finanziario | 24 |
| Art. 62 | Responsabilità civile..... | 24 |
| Art. 63 | Diritto di firma..... | 24 |
| XI. | Disposizioni finali e transitorie..... | 25 |
| Art. 64 | Comitati locali | 25 |
| Art. 65 | Contributi di sezione per membri del settore Media..... | 25 |
| Art. 66 | Disposizioni conclusive | 25 |

Premessa

I membri di syndicom forniscono informazioni e beni alla nostra società tramite l'esercizio delle proprie professioni. Grazie al loro lavoro è possibile garantire una comunicazione pubblica e privata e uno scambio di merci. In tal senso forniscono un importante contributo al Servizio Pubblico: senza un efficace scambio di informazioni e di merci non sarebbe possibile la democrazia.

syndicom si considera parte integrante del movimento sindacale svizzero e internazionale. syndicom si impegna attivamente per una economia che soddisfi le esigenze della gente, tuteli la dignità dei lavoratori, promuova il progresso sociale e garantisca il mantenimento dei fondamenti dell'esistenza umana. syndicom lotta contro tutte le forme di ingiustizia e di discriminazione.

syndicom combatte per gli interessi e i diritti dei lavoratori, negozia contratti collettivi di lavoro, interviene sulla legislazione e agisce per vie legali. Per raggiungere i propri obiettivi, syndicom si avvale di qualsiasi mezzo non violento, incluso lo sciopero.

I. Ragione sociale, sede legale e indipendenza

Art. 1 Ragione sociale

L'associazione denominata

syndicom

è iscritta nel Registro delle imprese ai sensi dell'Art. 60 e successivi del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede legale

La sede legale di syndicom si trova a Berna.

Art. 3 Indipendenza

¹ syndicom è indipendente da partiti politici ed è neutrale in campo professionale.

² syndicom può collaborare con partiti politici e altre organizzazioni al fine del raggiungimento dei propri obiettivi.

³ Aderendo a syndicom i membri mantengono la propria libertà riguardo a decisioni politiche e professionali e non assumono alcun impegno limitativo. L'indipendenza giornalistica e pubblicistica degli operatori media è garantita integralmente in qualsiasi momento.

II. Campo di organizzazione

Art. 4 Ambiti organizzativi

¹ syndicom è un'organizzazione di tutti i dipendenti del settore della comunicazione e dei media in Svizzera e nel Liechtenstein. Opera in particolare nei seguenti settori:

- a. Commercio librario e commercio dei media;
- b. Contact e call center;
- c. Facility Management (Gestione delle strutture);
- d. Controllo del traffico aereo;
- e. Arti grafiche e stampa di imballaggi;
- f. IT;
- g. Rete e Finanze;
- h. Consegna e smistamento;
- i. Trasporto passeggeri;
- j. Prestazione di servizi;
- k. Stampa e media elettronici;
- l. Telecom;
- m. Infrastrutture di rete;
- n. Comunicazione visiva;
- o. Fulfillment (realizzazione).

² syndicom è membro dell'Unione Sindacale Svizzera (USS) e può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali.

III. Scopo e applicazione

Art. 5 Scopo

¹ syndicom difende e promuove gli interessi sociali, materiali, politici, professionali, economici e culturali dei propri affiliati.

² syndicom si adopera, in particolare, per garantire condizioni lavorative ottimali, i diritti di tutti gli affiliati e dipendenti, la sicurezza sociale e il benessere. Un impegno centrale è l'attuazione del diritto di codeterminazione e gestione dei dipendenti.

³ syndicom si impegna per un'effettiva parità tra sessi e per le pari opportunità, in particolare riguardo a lavoro, salario, formazione, famiglia e società.

⁴ syndicom nell'ambito della propria attività sostiene in particolare i valori di solidarietà, uguaglianza, libertà, democrazia, nonché sostenibilità e libertà dei media.

Art. 6 Attuazione

¹ syndicom si impegna a garantire la costante crescita del livello di organizzazione nei propri settori e a mantenere o negoziare contratti collettivi per il miglioramento generale delle condizioni di lavoro.

² syndicom mira alla realizzazione dei propri obiettivi, in particolare tramite i seguenti mezzi:

- a. l'informazione e la mobilitazione dei propri affiliati e fiduciari;
- b. la stipulazione di accordi collettivi con i datori di lavoro e le relative associazioni di categoria;
- c. provvedimenti volti a promuovere la parità tra uomini e donne;
- d. provvedimenti volti all'attuazione delle pari opportunità;
- e. la promozione della solidarietà tra gli associati;
- f. la consulenza, la tutela giuridica e altre prestazioni di servizio a favore dei propri affiliati;
- g. la promozione della formazione e del perfezionamento professionale per i propri membri;

- h. la promozione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute sul lavoro;
- i. la collaborazione con le autorità e altre organizzazioni nazionali e internazionali;
- j. la rappresentanza sindacale e politica dei membri;
- k. la collaborazione in commissioni e comitati specialistici;
- l. l'attività di pubbliche relazioni e di lobbying.

³ syndicom applica, ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, i mezzi della negoziazione collettiva, del supporto solidale e della lotta collettiva, ivi incluso lo sciopero.

IV. Adesione

Art. 7 Adesione

¹ Possono aderire a syndicom i dipendenti, i tirocinanti, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi nel campo di organizzazione di syndicom.

² I membri solidali sono membri che non operano più nel campo di organizzazione di syndicom ma che desiderano continuare ad appartenere al sindacato. Essi non hanno diritto di voto e di eleggibilità negli organi di syndicom. I loro diritti e doveri vengono disciplinati in un regolamento.

³ I membri appartengono alla sezione competente per il proprio luogo di lavoro e alla divisione competente per il proprio gruppo professionale o per il proprio datore di lavoro. Le eccezioni sono disciplinate di comune accordo, su richiesta del membro, dalle sezioni e dalla divisione di competenza. In caso di controversie la decisione spetta al Comitato direttivo.

⁴ A ciascun membro viene consegnata ogni anno una tessera associativa.

⁵ Ogni membro dispone di un diritto di voto. Tale diritto viene esercitato negli organi di syndicom, con riserva di votazione generale ai sensi dell'Art. 24 ss.

Art. 8 Accesso

¹ L'ammissione di nuovi associati avviene sulla base di una dichiarazione scritta di adesione o tramite Internet.

² L'ammissione può essere negata senza indicazione di alcuna motivazione. Il rifiuto deve essere comunicato per iscritto alla persona interessata. Quest'ultima può presentare ricorso all'Assemblea dei delegati entro 30 giorni dalla decisione di rifiuto a titolo di istanza di ricorso. L'Assemblea dei delegati delibererà in modo definitivo al riguardo.

³ Ogni nuovo associato riceverà gli statuti di syndicom.

Art. 9 Passaggio

¹ In caso di cambiamento di luogo di lavoro, il passaggio alla nuova sezione avverrà al termine del mese successivo. In caso di trasferimento temporaneo o di esplicito desiderio dell'associato, è possibile rinunciare al passaggio di sezione.

² Il passaggio da altre organizzazioni di lavoratori nazionali e internazionali è regolamentato tramite accordi tra le associazioni.

³ Alle persone provenienti da sindacati affiliati all'USS che passano a syndicom viene garantito il conteggio totale degli anni di appartenenza a tali sindacati.

Art. 10 Uscita

- ¹ L'uscita dei membri attivi da syndicom è consentita a fine mese nel rispetto di un preavviso di disdetta di sei mesi.
- ² L'uscita da syndicom di membri pensionati con problemi di salute o che non sono più in grado di occuparsi dei propri affari, può essere eccezionalmente consentita a fine mese nel rispetto di un periodo di disdetta di un mese.
- ³ La disdetta deve essere comunicata per iscritto al segretariato centrale.
- ⁴ Il trasferimento nella divisione corrispondente di un altro sindacato dell'USS è possibile in qualsiasi momento alla fine di un mese.
- ⁵ Le dimissioni in gruppi di membri (dimissioni collettive) non sono valide.
- ⁶ I membri dimissionari sono tenuti a pagare le quote associative fino alla scadenza del periodo di disdetta.

Art. 11 Esclusione

- ¹ Un membro può essere escluso per gravi motivi, in particolare in caso di:
 - a. grave violazione degli Statuti, dei Regolamenti o delle delibere di syndicom;
 - b. comportamento lesivo per l'immagine di syndicom;
 - c. grave danno finanziario causato al sindacato;
 - d. mancato adempimento dell'obbligo contributivo nonostante i solleciti trasmessi;
 - e. atteggiamento da crumiro.
- ² L'esclusione viene deliberata dal Comitato direttivo su richiesta della sezione o della divisione competente.
- ³ In circostanze particolari, il Comitato direttivo può deliberare autonomamente l'esclusione. Ciò dicasi in particolare in caso di:
 - a. notevoli arretrati nei versamenti delle quote oppure
 - b. comportamento lesivo per l'intera associazione.
- ⁴ Ai membri oggetto di esclusione deve essere offerta la possibilità di esprimere il proprio parere verbalmente o per iscritto prima che sia pronunciata la delibera.
- ⁵ Detto membro può inoltrare ricorso scritto e motivato contro la decisione di esclusione presso l'Assemblea dei delegati entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Di norma è possibile esigere l'udienza personale da parte dell'Assemblea dei delegati. L'Assemblea dei delegati delibererà in modo definitivo in seno all'associazione.
- ⁶ Le sezioni o le divisioni possono inoltrare ricorso scritto e motivato all'Assemblea dei delegati contro la decisione di esclusione o non esclusione di un proprio membro entro 30 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea dei delegati delibererà in modo definitivo in seno all'associazione.
- ⁷ Durante la procedura di esclusione, tutti i diritti e i doveri del membro interessato saranno sospesi. Riguardo a eventuali eccezioni la decisione spetta al Comitato direttivo.

Art. 12 Estinzione dei diritti

Con l'uscita o l'esclusione si estinguono tutti i diritti e doveri derivanti dall'appartenenza. I pagamenti arretrati in caso di obblighi finanziari devono essere saldati entro 30 giorni.

V. Contributi

Art. 13 Quota associativa

¹ Ai fini dell'adempimento dei propri compiti sindacali, statutari e regolamentari, syndicom percepisce dai propri membri quote associative sulla base di un regolamento contributivo varato dal Congresso nel rispetto delle diverse situazioni di reddito.

² La quota associativa si compone come segue:

- a. contributo alla cassa centrale;
- b. contributo alla cassa di sezione.

³ La quota associativa delle singole categorie contributive viene fissata in via definitiva nel regolamento contributivo.

⁴ syndicom può riscuotere, insieme alla quota associativa, contributi o premi di assicurazioni collettive o istituzioni analoghe, laddove sussista un relativo accordo contrattuale tra le medesime e il membro in questione.

⁵ La riscossione delle quote associative avviene con il consenso del membro tramite detrazione dallo stipendio o dalla pensione. In caso contrario, la riscossione avviene in modo individuale.

Art. 14 Contributi straordinari

¹ Per il finanziamento di azioni sindacali straordinarie o se la situazione finanziaria del sindacato lo impone, è possibile percepire un contributo straordinario dai membri. Tale contributo straordinario, ai sensi del regolamento contributivo, non può essere superiore a un importo pari al doppio della quota associativa mensile.

² La decisione in merito alla riscossione di un contributo straordinario spetta al Congresso o all'Assemblea dei delegati.

VI. Prestazioni

Art. 15 Prestazioni individuali

¹ syndicom garantisce che i propri membri, oltre alla difesa degli interessi collettivi, ricevano prestazioni individuali in particolare nei seguenti settori:

- a. consulenza e tutela giuridica in questioni professionali e in questioni e problemi di previdenza sociale e attività sindacale;
- b. consulenza e sostegno in questioni di salute e sicurezza sul lavoro;
- c. aiuti immediati in casi di grave difficoltà;
- d. consulenza e sostegno in caso di disoccupazione;
- e. corsi di formazione sindacale e perfezionamento professionale;
- f. indennità di sciopero;
- g. prestazioni sulla base di eventuali contratti con terzi, ad esempio con un'assicurazione di tutela giuridica o di altre assicurazioni collettive;
- h. prestazioni di servizio per settori specifici.

² Il Comitato centrale disciplina le ulteriori disposizioni tramite i rispettivi regolamenti.

³ Le sezioni sono autorizzate ad apportare ulteriori prestazioni ai propri membri finanziandole con mezzi propri, a condizione che non siano in concorrenza con le prestazioni di servizio di cui all'Art. 15 comma 1. Tali prestazioni di servizio sono riportate nei regolamenti di sezione.

⁴ I membri in mora di pagamento delle quote associative perdono ogni diritto alle prestazioni di syndicom.

⁵ Qualora un membro esca da syndicom prima che siano trascorsi due anni dal ricevimento di una prestazione ai sensi dell'Art. 15 comma 1, potrà essere reclamato il risarcimento del valore della prestazione in questione su base proporzionale. Il Comitato centrale disciplina le ulteriori disposizioni tramite i rispettivi regolamenti.

Art. 16 Istituzioni sociali e fondazioni

¹ syndicom, per poter offrire le suddette prestazioni, può gestire, in modo autonomo o in collaborazione con terzi, delle istituzioni sociali, in particolare sotto forma di fondazioni.

² Qualora syndicom sia la fondatrice unica, il Comitato direttivo di syndicom può costituire il Consiglio di fondazione, laddove consentito dalla legge.

³ Tali istituzioni sociali e fondazioni sono oggetto di regolamenti specifici, che devono essere resi noti al Comitato centrale.

⁴ syndicom gestisce una cassa di disoccupazione.

Art. 17 Pubblicazioni

¹ syndicom divulga una pubblicazione stampata per i membri (di seguito chiamata pubblicazione per i membri) in tre edizioni linguistiche regionali o partecipa a giornali sindacali comuni e gestisce un sito web per i membri nonché in generale per i dipendenti in Svizzera e le rispettive organizzazioni.

² La responsabilità editoriale della pubblicazione per i membri spetta al Comitato centrale.

³ La pubblicazione per i membri, il sito web, la newsletter e i fogli speciali servono alla comunicazione interna ed esterna e informano i lettori riguardo a temi interni all'associazione o argomenti sindacali di interesse comune. Essi informano in merito a eventi nei settori, nei gruppi di interesse e nelle sezioni, nonché in merito a delibere degli organi sindacali.

⁴ La pubblicazione per i membri e il sito web di syndicom sono organi di divulgazione ufficiali di syndicom.

⁵ Per la redazione vige uno statuto di redazione emesso dal Comitato centrale.

⁶ syndicom può divulgare ulteriori pubblicazioni specialistiche e su argomenti specifici o supportarne finanziariamente la pubblicazione.

⁷ Le sezioni possono divulgare proprie pubblicazioni con mezzi autonomi e gestire delle proprie sottopagine all'interno del sito web di syndicom per divulgare le loro informazioni.

VII. Politica contrattuale e lotta sindacale

Art. 18 Contratti collettivi di lavoro

¹ syndicom si impegna nell'intero campo di organizzazione per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro (contratti aziendali, locali, settoriali e nazionali) e per la relativa dichiarazione di obbligatorietà generale. In tal modo syndicom mira a creare condizioni di lavoro ottimali e orientate al futuro per tutti i lavoratori e si oppone al venir meno della solidarietà e alle tendenze neoliberali nell'economia.

² Relativamente alla stipulazione, al contenuto, alla rescissione e al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, nonché agli accordi analoghi la decisione spetta ai settori, ai gruppi professionali e aziendali competenti in conformità ai rispettivi regolamenti in vigore. Questi sono tenuti a informare regolarmente il Comitato direttivo e di settore in merito alle trattative e alla gestione dei movimenti. I contratti non dovrebbero violare i principi deliberati dal Comitato centrale.

³ I contratti collettivi di lavoro e gli accordi analoghi necessitano della ratifica da parte del Comitato centrale di syndicom.

⁴ Il Comitato centrale e il Comitato direttivo di syndicom sono autorizzati a stipulare accordi per l'esecuzione comune di contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'Art. 357b del Codice delle obbligazioni.

Art. 19 Conflitti collettivi di lavoro

¹ syndicom non esita a individuare soluzioni di conflitti tramite partenariati sociali e mira ad accordi comuni con i datori di lavoro.

² In assenza di una soluzione tramite partenariati sociali, syndicom può gestire conflitti collettivi di lavoro e ricorrere a provvedimenti di lotta sindacale. Il Comitato centrale emette un relativo regolamento in cui fissa, oltre alle competenze e alle procedure in tali conflitti, anche i diritti e i doveri dei membri interessati.

VIII. Strutturazione e organizzazione

0. Principi

Art. 20 Organi di syndicom

¹ Gli organi di syndicom sono:

- a. votazione generale;
- b. Congresso;
- c. Assemblea dei delegati (AD);
- d. Comitato centrale (CC);
- e. Divisioni e settori;
- f. Gruppi di interesse (GI);
- g. Pensionati;
- h. Sezioni;
- i. Comitato direttivo (CD);
- j. Commissione di gestione (CG);
- k. Organo esterno di revisione;
- l. Tribunale arbitrale.

² I segretari e le segretarie centrali, i/le responsabili regionali, i segretari e le segretarie regionali, i/le responsabili per le finanze, personale e comunicazione nonché il Comitato direttivo di syndicom possono partecipare alle riunioni di tutti gli organi statutari con voto consultivo qualora richiesto per l'adempimento delle proprie funzioni. L'autorizzazione alla partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo, della Commissione di gestione e dell'Organo esterno di revisione si ottiene esclusivamente tramite esplicito invito.

³ Ogni organo invitato in conformità agli statuti è in grado di deliberare, salvo sia espressamente previsto un quorum per la deliberazione.

⁴ I dettagli relativi al funzionamento degli organi sono definiti nel regolamento organizzativo emanato dal Congresso o in altri regolamenti emanati dal Comitato centrale.

Art. 21 Principi di composizione degli organi

- ¹ La composizione degli organi e delle delegazioni deve rappresentare la struttura dei membri, in particolare riguardo a divisioni e regioni linguistiche.
- ² Nelle delegazioni e negli organi deve essere garantita una percentuale minima di donne pari alla percentuale di donne presenti tra i membri attivi della relativa unità organizzativa.
- ³ Nelle delegazioni composte da più di cinque persone e nei comitati di sezione, è necessario riservare un seggio ai giovani membri affiliati.

Art. 22 Parità tra sessi

- ¹ Il Comitato direttivo e i comitati regionali sono responsabili del miglioramento della rappresentanza delle donne all'interno del sindacato e presso i funzionari politici.
- ² Il Comitato direttivo delibera annualmente provvedimenti concreti volti a incrementare l'organizzazione sindacale delle donne e al miglioramento delle pari opportunità presso syndicom.
- ³ Riguardo ai progressi compiuti nella parità delle donne e all'applicazione di provvedimenti concreti ai sensi dell'Art. 22 comma 2, il Comitato direttivo e i comitati regionali devono sottoporre ogni anno una relazione scritta al Comitato centrale.

Art. 23 Principi di votazione ed elezione

- ¹ Salvo diversamente specificato nei presenti Statuti o nei regolamenti, le votazioni e le elezioni si svolgono per voto palese.
- ² Per uno scrutinio segreto, la relativa richiesta organizzativa deve ottenere l'approvazione di un terzo dei voti.
- ³ Tutte le delibere vengono prese a maggioranza semplice, salvo sia espressamente prevista una maggioranza qualificata.
- ⁴ La durata in carica di membri degli organi eletti dal Congresso è di quattro anni. La durata in carica di membri supplenti decorre fino al successivo Congresso ordinario.

A. Votazione generale

Art. 24 Esecuzione di una votazione generale

- ¹ In una votazione generale viene presentata una domanda per la delibera da parte di tutti i membri di syndicom.
- ² Una votazione generale deve essere indetta se:
 - a. è richiesto un referendum ai sensi dell'Art. 25;
 - b. viene presentata un'iniziativa ai sensi dell'Art. 26;
 - c. viene eseguita una consultazione dei membri ai sensi dell'Art. 27.
- ³ Il Congresso o l'Assemblea dei delegati possono dichiarare urgente una delibera ed evitare perciò il referendum, qualora stabilito da due terzi dei votanti.
- ⁴ Le votazioni generali sui contratti collettivi di lavoro e i provvedimenti di lotta vengono emesse dai membri delle relative divisioni e sono disciplinate nei rispettivi regolamenti.

Art. 25 Referendum

¹ Tramite un referendum, fermo restando l'Art. 24 comma 3, è possibile sottoporre una delibera del Congresso o dell'Assemblea dei delegati all'insieme dei membri.

² Ai fini della realizzazione di un referendum occorrono almeno:

- a. la firma del 15% dei membri o
- b. il sostegno di un terzo delle sezioni.

³ La richiesta di referendum deve essere fatta pervenire al Comitato direttivo di syndicom entro 8 settimane dalla pubblicazione della relativa delibera nella pubblicazione per i membri oppure sul sito web.

Art. 26 Diritto di iniziativa

¹ Tramite un'iniziativa i membri possono sottoporre una proposta comune.

² Ai fini della realizzazione di un'iniziativa occorrono almeno:

- a. la firma del 10% dei membri o
- b. il sostegno di un terzo delle sezioni.

³ L'iniziativa deve essere realizzata entro 12 settimane dalla pubblicazione del lancio nella pubblicazione per i membri oppure sul sito web ed essere fatta pervenire al Comitato direttivo di syndicom.

Art. 27 Consultazione dei membri

¹ Le divisioni possono eseguire consultazioni dei membri analogamente all'Art. 25 e 26.

² La competenza per l'esecuzione spetta ai comitati di settore e di divisione.

B. Congresso

Art. 28 Competenze

¹ Il Congresso è l'organo supremo di syndicom. I Congressi ordinari hanno luogo ogni quattro anni. I Congressi straordinari possono essere convocati in conformità al regolamento organizzativo.

² Il Congresso fissa gli obiettivi e i principi della politica di syndicom. Nell'ambito di tali competenze rientrano in particolare le seguenti mansioni:

- a. deliberazione in merito alle linee guida di syndicom;
- b. approvazione di programmi legislativi e altri documenti fondamentali;
- c. approvazione del bilancio annuale, ivi inclusa la relazione dell'Organo esterno di revisione;
- d. approvazione del preventivo finanziario;
- e. approvazione del piano finanziario;
- f. definizione del numero di divisioni, settori e gruppi di interesse e dei loro orientamenti generali nell'organizzazione;
- g. definizione dei contributi associativi e approvazione del regolamento finanziario;
- h. elezione e destituzione del/della presidente del sindacato;
- i. elezione e destituzione del Comitato direttivo;
- j. elezione del Comitato centrale sulla base delle proposte delle divisioni, dei gruppi di interesse e delle sezioni e relativa destituzione;
- k. elezione della Commissione di gestione;
- l. elezione dell'Organo esterno di revisione;
- m. elezione del tribunale arbitrale;
- n. approvazione e modifica degli Statuti;
- o. approvazione dei regolamenti rientranti nella propria sfera di competenza;
- p. delibera in merito all'ingresso o all'uscita da altre organizzazioni nazionali e internazionali;

- q. approvazione delle relazioni sulle attività;
- r. fusione con altri sindacati;
- s. delibera in merito alle istanze pervenute;
- t. scioglimento di syndicom.

³ Il Congresso ha la facoltà di delegare alcune mansioni a un altro organo di syndicom, qualora la relativa istanza sia approvata da due terzi dei delegati. A tale riguardo è obbligatorio rispettare le competenze legalmente irrinunciabili e incedibili del Congresso.

⁴ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo.

Art. 29 Composizione

¹ La composizione del Congresso deve rappresentare l'insieme dei membri di syndicom.

² Il Congresso è in grado di deliberare qualora sia presente almeno la metà dei delegati.

³ Il Congresso è composto da:

- a. i delegati delle sezioni;
- b. i/le presidenti delle sezioni o il referente della sezione;
- c. i delegati delle divisioni;
- d. i delegati dei gruppi di interesse;
- e. i delegati dei Pensionati;
- f. i membri del Comitato centrale (senza diritto di voto);
- g. i/le presidenti delle commissioni specialistiche (senza diritto di voto);
- h. la presidenza del sindacato e i membri del Comitato direttivo (senza diritto di voto);
- i. i/le responsabili dei reparti specializzati (comunicazione, finanze, personale) (senza diritto di voto);
- j. i segretari e le segretarie centrali e regionali (senza diritto di voto);
- k. i membri della Commissione di gestione (senza diritto di voto);
- l. i/le responsabili regionali (senza diritto di voto).

⁴ Ogni sezione, oltre alle due persone di cui al capoverso 3 lettera a., per ogni fascia di 1'000 membri o una frazione supplementare di almeno 500 membri, ha diritto a 1 delegato/a in più (ossia le sezioni con meno di 500 membri non hanno diritto a delegati in più, quelle con un numero di delegati compreso tra 500 e 1'499 hanno diritto a 1 delegato/a in più, quelle con un numero di membri compreso tra 1'500 e 2'499 a 2 delegati/e in più ecc.).

⁵ Ogni divisione è autorizzata e obbligata a farsi rappresentare. Ogni divisione ha almeno 3 delegati. Inoltre ogni divisione, per ogni fascia di 300 membri o frazione supplementare di almeno 150 membri, ha diritto a 1 delegato/a in più. Le divisioni i cui membri non sono suddivisi in sezioni hanno inoltre diritto, per ogni fascia di 1'000 membri o per ogni frazione supplementare di almeno 500 membri, a 1 delegato/a.

⁶ Ogni gruppo di interesse e i pensionati hanno diritto a 4 delegati.

C. Assemblea dei delegati

Art. 30 Competenze

¹ L'Assemblea dei delegati prende importanti decisioni strategiche per syndicom nel periodo che intercorre tra i Congressi. Si svolge almeno una volta all'anno. Nell'anno in cui si tiene il Congresso è possibile rinunciare all'Assemblea dei delegati. Le Assemblee straordinarie dei delegati possono essere convocate in conformità al regolamento organizzativo.

² Nell'ambito di tali competenze rientrano in particolare le seguenti mansioni:

- a. deliberazione in merito al lancio di proprie iniziative popolari;

- b. gestione di questioni sindacali fondamentali;
- c. approvazione e modifica dei regolamenti rientranti nella propria sfera di competenza;
- d. delibera in merito all'integrazione di associazioni, laddove non determini alcuna modifica degli statuti;
- e. approvazione delle relazioni sulle attività;
- f. approvazione del bilancio annuale, ivi inclusa la relazione dell'Organo esterno di revisione, laddove non sia convocato un Congresso per deliberare in merito;
- g. approvazione del preventivo finanziario;
- h. ratifica delle delibere del CC che riguardano richieste strategiche fondamentali di syndicom;
- i. in caso di posto vacante tra due congressi indire elezioni sostitutive per la presidenza sindacale valide per il resto del mandato fino al congresso ordinario successivo: nel Comitato direttivo, nel Comitato centrale, nella Commissione di gestione e nel tribunale arbitrale;
- j. delibera in merito alla riscossione di contributi associativi straordinari;
- k. delibera in merito alle istanze pervenute.
- l. Elezione dell'organo di revisione esterno.

³ L'Assemblea dei delegati ha la facoltà di delegare alcune mansioni a un altro organo di syndicom, qualora la relativa istanza sia approvata da due terzi dei delegati. A tale riguardo è obbligatorio rispettare le competenze legalmente irrinunciabili e inderogabili dell'Assemblea dei delegati.

⁴ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo.

Art. 31 Composizione

¹ La composizione dell'Assemblea dei delegati deve rappresentare l'insieme dei membri di syndicom.

² L'Assemblea dei delegati è composta da:

- a. i delegati delle sezioni;
- b. i/le presidenti delle sezioni o il referente della sezione;
- c. i delegati delle divisioni;
- d. i delegati dei gruppi di interesse;
- e. i delegati dei Pensionati;
- f. i membri del Comitato centrale (senza diritto di voto);
- g. i/le presidenti delle commissioni specialistiche (senza diritto di voto);
- h. la presidenza del sindacato e i membri del Comitato direttivo (senza diritto di voto);
- i. i/le responsabili dei reparti specializzati (comunicazione, finanze, personale) (senza diritto di voto);
- j. i segretari e le segretarie centrali e regionali (senza diritto di voto);
- k. i membri della Commissione di gestione (senza diritto di voto);
- l. i/le responsabili regionali (senza diritto di voto).

³ Ogni sezione, oltre alle due persone di cui al capoverso 2 lettera a., per ogni fascia di 2'000 membri o una frazione supplementare di almeno 1'000 membri, ha diritto a 1 delegato/a in più (ossia le sezioni con meno di 1'000 membri non hanno diritto a delegati in più, quelle con un numero di delegati compreso tra 1'000 e 2'999 hanno diritto a 1 delegato/a in più, quelle con un numero di membri compreso tra 3'000 e 4'999 a 2 delegati/e in più ecc.).

⁴ Ogni divisione è autorizzata e obbligata a farsi rappresentare. Ogni divisione ha almeno 2 delegati/e. Inoltre ogni divisione, per ogni fascia di 600 membri o frazione supplementare di almeno 300 membri, ha diritto a 1 delegato/a in più. Le divisioni i cui membri non sono suddivisi in sezioni, per ogni fascia di 2'000 membri o frazione supplementare di almeno 1'000 membri, hanno inoltre diritto a 1 delegato/a.

⁵ Ogni gruppo di interesse e i Pensionati hanno diritto a 2 delegati.

D. Comitato centrale

Art. 32 Competenze

¹ Il Comitato centrale rappresenta la direzione di syndicom ai sensi del diritto associativo. A esso spettano tutte le competenze che non sono espressamente assegnate a un altro organo. Il Comitato centrale si riunisce almeno quattro volte all'anno in via ordinaria e all'occorrenza in via straordinaria.

² Il Comitato centrale è la direzione strategica di syndicom. Nell'ambito di tale competenza rientrano in particolare le seguenti mansioni:

- a. presa di posizione su temi politici e sindacali, in particolare il sostegno di iniziative popolari e referendum, nonché la formulazione di slogan elettorali;
- b. la nomina di commissioni specialistiche, in particolare su temi di politica sociale/assicurazioni sociali;
- c. elezione di militanti all'interno delle commissioni specialistiche, su proposta della commissione specialistica competente;
- d. definizione delle direttive di politica contrattuale e dei principi di politica di contrattazione collettiva di syndicom;
- e. coordinamento e monitoraggio della politica contrattuale;
- f. ratifica di contratti collettivi di lavoro;
- g. sviluppo di strategie e provvedimenti, in particolare nel campo del reclutamento di nuovi membri, della formazione e del perfezionamento professionale e delle prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 15 cpv. 1;
- h. responsabilità di politica editoriale per la pubblicazione per i membri;
- i. chiarimento di questioni di delimitazione presso divisioni e settori;
- j. definizione del numero e delle ubicazioni (selezione delle città e delle località) dei segretari regionali;
- k. autorizzazione di fondazione, fusione e scioglimento di sezioni, nonché definizione dei territori delle sezioni su richiesta delle sezioni o del Comitato direttivo;
- l. emanazione di condizioni di assunzione per il personale di syndicom;
- m. elezione o destituzione di segretari e segretarie centrali su proposta del Comitato direttivo;
- n. approvazione del bilancio annuale ivi inclusa la relazione dell'Organo esterno di revisione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei delegati o del Congresso;
- o. approvazione del preventivo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dei delegati o del Congresso;
- p. approvazione del piano di assunzione;
- q. elezione dei delegati negli organi dell'USS, nonché la nomina dei/delle candidati/e per il Comitato dell'USS e per il Comitato presidenziale dell'USS;
- r. elezione dei delegati e nomina di candidati/e in altre organizzazioni mantello;
- s. emanazione dei regolamenti rientranti nella propria sfera di competenza;
- t. delibera in merito alle proposte pervenute;
- u. elezione o destituzione dei responsabili dei reparti specializzati (comunicazione, finanze, personale) su richiesta del Comitato direttivo;
- v. istituzione di commissioni specialistiche.

³ Il Comitato centrale ha la facoltà di delegare alcune mansioni a un altro organo di syndicom, qualora la relativa istanza sia approvata da due terzi dei membri. A tale riguardo è obbligatorio rispettare le competenze legalmente irrinunciabili e inderogabili del Comitato centrale.

⁴ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo.

Art. 33 Elezione e composizione

¹ Il Comitato centrale è composto da:

- a. La/il presidente del sindacato, 1 delegato/a;
- b. Settori, 26 delegati/e;
 - 1) Settore Logistica, 11 delegati/e;
 - 2) Settore TIC, 8 delegati/e;
 - 3) Settore Media, 7 delegati/e;

- c. Gruppi di interesse, 5 delegati/e;
 - 1) GI Donne, 2 delegate;
 - 2) altri GI, ciascuno 1 delegato/a;
- d. Pensionati, 2 delegati/e;
- e. Sezioni, 5 delegati/e;
 - 1) ogni grande regione ha diritto a 1 delegato/a;
- f. i rimanenti membri del Comitato direttivo (senza diritto di voto).

² Ogni divisione è autorizzata a farsi rappresentare.

³ I/le responsabili dei reparti specializzati (comunicazione, finanze e personale) nonché i segretari e le segretarie centrali possono essere convocati/e su singole questioni con funzioni di consulenza.

⁴ Solo i membri del sindacato possono essere eletti nel Comitato centrale.

Art. 34 Rappresentanza

Il/la presidente del sindacato rappresenta il Comitato centrale verso l'esterno e verso l'interno.

E. Settore

Art. 35 Suddivisione in settori

syndicom dispone dei seguenti settori:

- a. Settore Logistica (Rete e Finanze, Consegna e smistamento, Prestazione di servizi, Trasporto passeggeri);
- b. Settore ICT (Telecom, IT, Infrastrutture di rete, Contact e call center, Facility management, Controllo del traffico aereo, Fulfillment);
- c. Settore Media (Arti grafiche e stampa di imballaggi, Commercio librario e commercio dei media, Stampa e media elettronici, Comunicazione visiva).

Art. 36 Organizzazione

¹ Ogni settore definisce la propria organizzazione in un regolamento che deve essere presentato al Comitato centrale per approvazione.

² I principi di organizzazione del settore vengono fissati nel regolamento organizzativo per tutti i settori.

Art. 37 Competenze

¹ Il settore coordina gli interessi comuni delle divisioni assegnategli a livello nazionale.

² Nell'ambito di tali competenze i settori svolgono in particolare le seguenti mansioni:

- a. proposta di nomina per la rappresentanza del CD che il comitato di settore possiede;
- b. assicurazione del flusso di informazioni dalle divisioni nel CD e dal CD alle singole divisioni;
- c. coordinamento degli interessi comuni delle divisioni rispetto agli organi di syndicom, ai datori di lavoro e alle autorità;
- d. pianificazione dell'utilizzo delle risorse umane insieme ai responsabili regionali;
- e. tutela del diritto di proposta agli altri organi di syndicom.

³ I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo e nel regolamento di settore.

F. Divisione

Art. 38 Suddivisione in divisioni

syndicom possiede le seguenti divisioni:

- a. Rete e Finanze;
- b. Consegna e smistamento;
- c. Prestazione di servizi;
- d. Trasporto passeggeri;
- e. Telecom;
- f. IT;
- g. Infrastruttura di rete;
- h. Contact e call center;
- i. Facility Management (Gestione delle strutture);
- j. Controllo del traffico aereo;
- k. Fulfillment (realizzazione);
- l. Arti grafiche e stampa di imballaggi;
- m. Commercio librario e commercio dei media;
- n. Stampa e media elettronici;
- o. Comunicazione visiva.

Art. 39 Organizzazione

Ogni divisione definisce la propria organizzazione in un regolamento di divisione che deve essere presentato al Comitato centrale per approvazione.

Art. 40 Competenze

¹ La divisione coordina gli interessi specifici dei propri membri.

² Nell'ambito di tali competenze le divisioni svolgono in particolare le seguenti mansioni:

- a. ammissione di nuovi membri non appartenenti a nessuna sezione;
- b. definizione della strategia per la divisione;
- c. negoziazione di contratti collettivi di lavoro e accordi analoghi;
- d. organizzazione della gestione dei movimenti, in particolare del reclutamento di nuovi membri, di mobilitazioni e dell'esecuzione di provvedimenti di massa;
- e. iniziative e prese di posizione specifiche per divisione e professione;
- f. intervento presso i datori di lavoro e le rispettive associazioni;
- g. informazione dei membri;
- h. organizzazione del lavoro sindacale relativo alle aziende per le divisioni;
- i. creazione di una rete di fiduciari e di contatti;
- j. sostegno delle commissioni aziendali;
- k. promozione della formazione e del perfezionamento professionale specifici per la divisione;
- l. tutela del diritto di proposta agli altri organi di syndicom;
- m. elezione dei delegati della divisione per il Congresso e per l'Assemblea dei delegati;
- n. nomina della rappresentanza della divisione per il CC.

³ I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo e nel regolamento di divisione.

G. Gruppi di interesse

Art. 41 Principi

¹ Tramite i gruppi di interesse syndicom desidera contribuire al miglioramento della condizione economica, politica e sociale di specifiche categorie di membri. I gruppi di interesse assicurano la rappresentanza di gruppi di membri importanti senza distinzione fra le divisioni. Conferiscono a syndicom un ulteriore profilo politico-sindacale e rappresentano per i membri un'ulteriore possibilità di attività all'interno di syndicom.

² syndicom possiede i seguenti gruppi di interesse:

- a. Donne;
- b. Giovani;
- c. Migrazione;
- d. Lavoratori autonomi.

³ syndicom mette a disposizione dei gruppi di interesse mezzi finanziari, in particolare per:

- a. la rappresentanza dei gruppi di interesse verso l'interno e verso l'esterno;
- b. l'organizzazione di conferenze, convegni e riunioni;
- c. progetti e campagne;
- d. progetti regionali di potenziamento.

⁴ I gruppi di interesse sono assistiti a livello nazionale dal segretariato centrale e a livello locale dai segretariati regionali.

⁵ Per le delibere di syndicom che riguardano prevalentemente i gruppi di interesse, questi ultimi devono essere consultati in via prioritaria. Essi hanno il diritto di presentare proposte al riguardo.

⁶ syndicom si impegna a garantire che i gruppi di interesse siano anche radicati nella rispettiva area locale.

⁷ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo e dal regolamento dei singoli gruppi di interesse.

Art. 42 Competenze

¹ I gruppi di interesse di syndicom rappresentano gli interessi di gruppi di membri importanti e tutelano gli specifici interessi di tali membri in seno a syndicom.

² Nell'ambito dei gruppi di interesse rientrano in particolare le seguenti competenze:

- a. formulazione di specifici interessi nell'ambito di contratti collettivi di lavoro;
- b. sostegno di campagne di CCL;
- c. definizione di eventuali rappresentanze in delegazioni di negoziazione per contratti collettivi di lavoro, negoziazioni di piani sociali salariali;
- d. esercizio del diritto di consultazione ai sensi dell'Art. 41 comma 5;
- e. rappresentanza politica del gruppo di interesse verso l'interno e verso l'esterno;
- f. creazione di reti;
- g. ideazione di campagne politiche riguardanti i gruppi di interesse;
- h. organizzazione di convegni su temi specifici;
- i. tutela del diritto di istanza agli altri organi di syndicom;
- j. elezione dei delegati del gruppo di interesse per il Congresso e per l'Assemblea dei delegati;
- k. nomina della rappresentanza dei gruppi di interesse per il Comitato centrale.

³ I gruppi di interesse lavorano a progetti concreti in stretta collaborazione con le divisioni e i settori.

⁴ Supportano i propri membri che assicurano la rappresentanza del gruppo di interesse a livello locale, a seconda della possibilità, tramite la costituzione di gruppi locali.

Art. 43 Organizzazione

¹ Ogni gruppo di interesse definisce la propria organizzazione nell'ambito di un regolamento, che deve essere sottoposto al Comitato centrale per approvazione.

² Il reparto dell'uguaglianza dispone di una Commissione per le pari opportunità.

H. Pensionati

Art. 44 Principi

¹ I pensionati sono una parte strategicamente importante del sindacato Syndicom; riunisce le affiliate e gli affiliati a partire dai 58 anni che sono prossimi alla pensione o già in pensione. Le affiliate e gli affiliati in pensione sostengono attivamente gli obiettivi di syndicom nei settori e indipendentemente dalle generazioni. Rapportano le preoccupazioni socio-politiche a syndicom e le rappresentano all'esterno. Le affiliate e gli affiliati in pensione devono creare modelli di partecipazione per sfruttare il potenziale, l'iniziativa e la creatività delle anziane e degli anziani e metterli a disposizione delle divisioni, dei settori, dei gruppi di interesse e di altri ambiti di syndicom in modo mirato. I modelli di partecipazione sostengono ed espandono le risorse e i servizi di syndicom.

² syndicom mette a disposizione pensionati delle risorse finanziarie, in particolare per:

- a. l'autoorganizzazione;
- b. rappresentare i pensionati all'interno e all'esterno;
- c. l'organizzazione di conferenze, giornate e riunioni;
- d. Progetti e campagne.

³ I pensionati sono sostenuti a livello nazionale dal Segretariato Centrale e a livello regionale dalle Segreterie Regionali e dalle Sezioni.

⁴ Nel caso di decisioni di syndicom che riguardano in prima istanza i pensionati, quest'ultimi devono essere consultati prima, e hanno il diritto di fare delle proposte in relazione con tali decisioni.

Art. 45 Competenze

¹ I pensionati rappresentano gli interessi socio-politici delle loro affiliate e affiliati e li portano all'attenzione di syndicom.

² I pensionati rappresentano anche all'esterno gli interessi socio-politici delle loro affiliate e affiliati e li presentano alle organizzazioni consorelle, come la Commissione dei pensionati USS, FARES, ecc.

³ Nell'ambito delle loro funzioni, i pensionati hanno in particolare le seguenti competenze:

- a. Definire eventuali rappresentanti presso le organizzazioni sorelle;
- b. Esercitare il diritto di consultazione ai sensi dell'art. X1 paragrafo 4;
- c. Rappresentanza politica dei pensionati all'interno e all'esterno;
- d. Costituire delle reti;
- e. Progettare e realizzare campagne politiche d'intesa con il Segretariato centrale;
- f. Organizzare delle giornate su tematiche specifiche;
- g. Esercitare il diritto di fare proposte agli altri organi di syndicom;
- h. Eleggere le delegate e i delegati dei pensionati al Congresso e all'Assemblea dei Delegati;
- i. Nominare il rappresentante dei pensionati nel Comitato Centrale.

⁴ I pensionati realizzano i propri progetti a beneficio delle affiliate e degli affiliati, se necessario con il coinvolgimento delle Divisioni e dei Settori.

⁵ I pensionati sostengono al meglio i gruppi di pensionati locali e regionali.

Art. 46 Organizzazione

¹ I pensionati operano nell'ambito del loro regolamento, che è sottoposto all'approvazione della Comitato centrale.

I. Sezioni

Art. 47 Sezioni

¹ Le sezioni costituiscono le unità organizzative portanti di syndicom. Si organizzano autonomamente nel rispetto degli Statuti e dei regolamenti di sezione.

² Le sezioni emanano regolamenti di sezione che non devono contravvenire agli Statuti e in cui definiscono la propria organizzazione, le proprie prestazioni e mansioni. Tali regolamenti e le modifiche ai regolamenti devono essere sottoposte al Comitato centrale per approvazione.

Art. 48 Mansioni

¹ Le sezioni svolgono le seguenti mansioni:

- a. elezione dei propri organi di sezione. A tale riguardo è necessaria una rappresentanza delle divisioni e dei gruppi di interesse;
- b. attività sindacale relativa alle aziende e creazione di reti per fiduciari e commissioni aziendali;
- c. informazione, consulenza, organizzazione e mobilitazione dei membri;
- d. reclutamento di nuovi membri e apertura sindacale a nuovi segmenti;
- e. ammissione di nuovi membri nel territorio della rispettiva sezione;
- f. immagine politica e sindacale nei Cantoni e nei Comuni del rispettivo bacino d'utenza;
- g. elezione dei delegati presso le unioni sindacali e definizione della politica ivi rappresentata;
- h. partecipazione a iniziative e referendum locali e cantonali nell'ambito delle delibere del sindacato;
- i. sostegno di azioni di singole divisioni/settori e gruppi di interesse;
- j. nomina dei delegati per il Congresso e per l'Assemblea dei delegati;
- k. formazione di gruppi di lavoro in ambiti specialistici e dei servizi;
- l. presentazione di una relazione di gestione al Comitato direttivo;
- m. insieme alle altre sezioni della grande regione nominano un/a rappresentante per il Comitato centrale all'attenzione del congresso.

² Per adempiere a tali mansioni le sezioni possono richiedere il sostegno dei rispettivi segretariati regionali competenti.

³ Le sezioni possono assumere ulteriori spese e il versamento di ulteriori prestazioni ai membri in conformità al regolamento di sezione.

⁴ Le sezioni, al momento dell'ordine dei rispettivi segretariati regionali di competenza, hanno un diritto di cogestione ai sensi del regolamento di assunzione emanato dal Comitato centrale.

⁵ Le sezioni plurilinguistiche possono avvalersi gratuitamente dei servizi di traduzione del segretariato centrale.

⁶ Le sezioni possono presentare istanze in qualsiasi momento al Comitato direttivo.

Art. 49 Finanziamenti delle sezioni

¹ Le sezioni possono definire autonomamente i valori patrimoniali assegnati alle medesime nel rispetto degli Statuti e dei regolamenti di sezione.

² La sezione non può mai assumere impegni che non siano coperti dal patrimonio della sezione.

³ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento di competenza delle finanze per le sezioni.

J. Comitato direttivo

Art. 50 Competenze

¹ Il Comitato direttivo è l'organo amministrativo e di rappresentanza di syndicom ed è subordinato al Comitato centrale.

² Il Comitato direttivo è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione di tutti gli affari correnti di syndicom e dell'attuazione delle delibere di syndicom. A tale riguardo svolge in particolare le seguenti mansioni:

- a. gestione organizzativa e del personale del segretariato centrale;
- b. gestione dei servizi centrali e amministrativi;
- c. gestione patrimoniale;
- d. elezione dei comitati regionali e gestione organizzativa e del personale dei segretariati regionali in collaborazione con i comitati regionali;
- e. determinazione degli indirizzi commerciali dei segretariati regionali;
- f. decisione in merito all'assunzione e al licenziamento di personale nel rispetto del regolamento di assunzione;
- g. emanazione di disposizioni esecutive riguardo alle condizioni di assunzione;
- h. informazione degli organi;
- i. preparazione e svolgimento di riunioni degli organi;
- j. attuazione delle strategie deliberate anche a livello locale;
- k. gestione di movimenti nazionali e locali;
- l. coordinamento delle attività delle divisioni, dei settori e dei gruppi di interesse;
- m. decisione in merito a spese straordinarie fino a un importo di CHF 60.000.-;
- n. redazione di relazioni sull'attività e contabili;
- o. compilazione di un bilancio annuale, di un preventivo e di un piano finanziario da sottoporre all'attenzione degli organi competenti;
- p. assicurazione delle prestazioni di servizio e delle pubblicazioni di syndicom;
- q. organizzazione di conferenze coordinative con i segretari e le segretarie centrali e con i segretari e le segretarie regionali;
- r. delibera in merito alle istanze pervenute.

³ Il Comitato direttivo, per adempiere alle suddette mansioni, può avvalersi del segretariato centrale e dei segretariati regionali.

⁴ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate dal regolamento organizzativo e di assunzione.

Art. 51 Composizione

¹ Il Comitato direttivo è composto da:

- a. il/la presidente del sindacato;
- b. i/le responsabili di settore;
- c. la responsabile delle pari opportunità;

² Il/la presidente del sindacato può essere composto da un/una co-presidente. Qualora venga eletto un solo presidente o una sola presidente, il Congresso dovrà designare un/a vicepresidente da nominarsi tra i rimanenti membri del Comitato direttivo.

³ I responsabili dei reparti specializzati (comunicazione, finanze e personale) vanno convocati, con funzioni di consulenza, per le tematiche riguardanti il proprio reparto specializzato.

Art. 52 Disposizioni esecutive

¹ Il Comitato direttivo si riunisce regolarmente.

² È convocato e diretto dal/la presidente del sindacato.

³ Le delibere del Comitato direttivo vengono rese note agli organi e ai dipendenti di syndicom in forma idonea.

Art. 53 Diritto di istanza

Il Comitato direttivo può presentare istanze a tutti gli altri organi di syndicom.

K. Commissione di gestione

Art. 54 Mansioni

¹ La Commissione di gestione vigila sugli organi di syndicom in rappresentanza di tutti i membri.

² Nell'ambito di tale competenza svolge in particolare le seguenti mansioni:

- a. verifica politica dell'attuazione delle delibere degli organi;
- b. riferisce agli organi di syndicom;
- c. assunzione di mansioni di seggio elettorale e sede di votazione.

³ Nell'ambito delle suddette mansioni, la Commissione di gestione ha il diritto di visionare tutta la documentazione rilevante e di esigere informazioni.

Art. 55 Composizione e organizzazione

¹ La Commissione di gestione è composta da cinque membri in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento delle suddette mansioni di cui all'Art. 51.

² La durata in carica dei membri è di tre anni. I membri sono rieleggibili due volte.

³ Per garantire la continuità del lavoro, è necessario sostituire almeno un membro della Commissione di gestione in occasione di ogni Congresso.

⁴ La Commissione di gestione si costituisce autonomamente. Essa nomina tra i propri membri un/a presidente.

L. Organo esterno di revisione

Art. 56 Mansioni

¹ syndicom è assoggettato all'obbligo di revisione ai sensi dell'Art. 69b del Codice Civile svizzero.

² Il Congresso e l'assemblea dei delegati eleggono l'organo esterno di revisione per una durata di un anno finanziario. La rielezione è possibile senza limitazioni.

M. Tribunale arbitrale

Art. 57 Composizione e organizzazione

¹ Il tribunale arbitrale è composto da un/a presidente e da due giudici assessori.

² Il/la presidente deve disporre di idonea formazione in campo giuridico.

³ I membri del tribunale arbitrale non devono essere né associati né impiegati di syndicom.

Art. 58 Mansioni

¹ Il tribunale arbitrale delibera in merito a tutti i contenziosi devoluti al medesimo ai sensi dell'Art. 56.

² Il tribunale arbitrale motiva le proprie decisioni per iscritto.

³ Fatta eccezione per l'Art. 56 comma 2, non è competente per le questioni di diritto del personale di syndicom.

⁴ Qualora entrambe le parti siano d'accordo, il tribunale arbitrale può anche essere consultato all'esterno di un procedimento come organo di mediazione.

IX. Mezzi giuridici

Art. 59 Mezzi giuridici

¹ Contro le delibere di un organo sindacale è possibile sporgere reclamo al tribunale arbitrale, qualora la delibera non possa essere inoltrata a nessun altro organo. Il tribunale arbitrale può confermare o revocare la delibera oppure emettere una raccomandazione all'organo competente.

² I segretari e le segretarie centrali, i segretari e le segretarie regionali nonché i/le responsabili regionali di syndicom possono demandare al tribunale arbitrale la decisione definitiva in merito al proprio licenziamento. Quest'ultimo può emettere una raccomandazione agli organi competenti.

³ Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere demandate ai tribunali civili ordinari.

Art. 60 Procedimento

¹ Le contestazioni devono essere fatte pervenire per iscritto e motivate al/alla presidente del tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla notifica della decisione o dalla pubblicazione della delibera.

² Il tribunale arbitrale invita la controparte o il Comitato direttivo in rappresentanza degli organi a prendere posizione per iscritto con fissazione di un termine di 30 giorni. Tale termine può essere prorogato solo per giustificato motivo.

³ Il tribunale arbitrale esegue in primo luogo una negoziazione intermedia tra le parti.

⁴ Il tribunale arbitrale decide in merito alla contestazione entro i più brevi termini possibili, in ogni caso entro e non oltre quattro mesi dalla presentazione della contestazione. Tale termine esecutivo può essere prorogato solo per giustificato motivo.

X. Disposizioni di gestione

Art. 61 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno di calendario.

Art. 62 Responsabilità civile

¹ L'associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio sociale.

² È esclusa qualsiasi responsabilità civile personale dei membri.

Art. 63 Diritto di firma

¹ Dispongono del diritto di firma vincolante per conto di syndicom:

- a. tutti i membri del Comitato direttivo collettivamente a due e
- b. ogni segretario e segretaria centrale collettivamente a due insieme a un membro del Comitato direttivo.

- c. I responsabili di un reparto specializzato (finanze, personale, comunicazione) collettivamente a due insieme ad un membro del Comitato direttivo;
- d. il Comitato centrale può conferire ad altre persone il diritto di firma collettivamente a due insieme ad un membro del Comitato direttivo.

XI. Disposizioni finali e transitorie

Art. 64 Comitati locali

- ¹ Fino alla fondazione di sezioni unitarie, le sezioni formeranno nel medesimo territorio geografico un comitato locale. I comitati locali sono supportati nel proprio lavoro dai segretariati regionali competenti.
- ² Ogni sezione è rappresentata in seno al comitato locale. I gruppi di interesse attivi localmente e le divisioni senza sezioni possono parimenti designare un delegato o una delegata.
- ³ Il Comitato direttivo definisce l'area geografica per i comitati locali e la relativa assegnazione alle sezioni.
- ⁴ I comitati locali hanno il compito di coordinare gli interessi comuni delle sezioni competenti a livello regionale, in particolare:
 - a. l'immagine sindacale e politica di syndicom nei Cantoni e nei Comuni;
 - b. l'elezione dei delegati presso le unioni sindacali e la definizione della politica ivi rappresentata;
 - c. la partecipazione a iniziative e referendum locali e cantonali nell'ambito delle delibere di syndicom.
- ⁵ I comitati locali contribuiscono attivamente alla crescita delle sezioni di syndicom situate nel rispettivo territorio. A tale riguardo organizzano in particolare eventi sociali e manifestazioni politiche comuni. Elaborano proposte sulle possibili modalità di tutela delle prestazioni individuali delle sezioni nei rispettivi bacini d'utenza.

Art. 65 Contributi di sezione per membri del settore Media

- ¹ Per i membri del settore Media non saranno riscossi contributi di sezione supplementari per un periodo di transizione di almeno tre anni, poiché questi sono già inclusi nel contributo centrale. Il Congresso può prorogare tale termine, laddove il sistema di contribuzione non sia unificato.
- ² Alle sezioni durante tale periodo di transizione saranno corrisposti dalla cassa centrale per i membri del settore Media CHF 2.– al mese per ogni membro. Tale norma si applica anche alla formazione di sezioni unitarie.
- ³ In casi eccezionali motivati, su richiesta delle sezioni partecipanti il contributo dalla cassa centrale può essere aumentato ai sensi del comma 2 dal Comitato centrale.

Art. 66 Disposizioni conclusive

Questi Statuti sono stati approvati dal congresso del 26/27 novembre 2021 e sostituiscono gli Statuti del 9 giugno 2018.

